

Superbonus e altri bonus edilizi: i codici tributo per individuare crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto comunicate a decorrere dal 17 febbraio 2022

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 12/E del 14 marzo 2022 (**di seguito riportata**) ha istituito il codici tributo identificare i **crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto di *bonus* edilizi comunicate all'Agenzia delle Entrate a decorrere dal 17 febbraio 2022.**

Il testo della risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 12 del 14 marzo 2022, con oggetto: RISCOSSIONE – Istituzione dei codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti relativi alle detrazioni cedute e agli sconti praticati ai sensi dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Comunicazioni delle opzioni inviate all'Agenzia delle Entrate dal 17 febbraio 2022

L'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 2, del [decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13](#), prevede che i soggetti che sostengono spese per

gli interventi elencati al comma 2 del medesimo articolo 121 possano optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, **cedibile dai medesimi ad altri soggetti**, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la **possibilità di due ulteriori cessioni solo** se effettuate a favore di determinati soggetti ivi indicati;

b) per la **cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti**, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la **possibilità di due ulteriori cessioni solo** se effettuate a favore di determinati soggetti ivi indicati.

Le suddette opzioni possono essere esercitate in relazione alle spese sostenute per interventi di:

1) **recupero del patrimonio edilizio**, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);

2) **efficienza energetica**, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (c.d. *ecobonus*) e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. *superbonus*);

3) **adozione di misure antisismiche**, di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge n. 63 del 2013 (c.d. *sismabonus*) e di cui al comma 4 dell'articolo 119 del

citato decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. *superbonus*);

4) **recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti**, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (c.d. *bonus facciate*), di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

5) **installazione di impianti fotovoltaici**, di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h*), del TUIR, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. *superbonus*);

6) **installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici**, di cui all'articolo 16-*ter* del decreto-legge n. 63 del 2013 e di cui al comma 8 dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. *superbonus*);

7) **superamento ed eliminazione di barriere architettoniche**, di cui all'articolo 119-*ter* del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

Tanto premesso, tenuto conto che il recente intervento normativo sopra richiamato ha modificato e **differenziato** la disciplina applicabile in caso di **prima** opzione per la cessione del credito rispetto allo sconto in fattura, allo scopo di **distinguere le due fattispecie nelle successive fasi** di ulteriore cessione o utilizzo in compensazione del credito tramite modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo:

- **“7701”** denominato **“CESSIONE CREDITO – SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020”**;
- **“7702”** denominato **“CESSIONE CREDITO – ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI 16-*bis*, comma 1, lett. *h*), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020”**;
- **“7703”** denominato **“CESSIONE CREDITO – SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020”**;

- **“7704” denominato “CESSIONE CREDITO – COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020”;**
- **“7705” denominato “CESSIONE CREDITO – BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 – art. 121 DL n. 34/2020”;**
- **“7706” denominato “CESSIONE CREDITO – RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a), b) e d), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020”;**
- **“7707” denominato “CESSIONE CREDITO – ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020”;**
- **“7711” denominato “SCONTO – SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020”;**
- **“7712” denominato “SCONTO – ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020”;**
- **“7713” denominato “SCONTO – SISMABONUS 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020”;**
- **“7714” denominato “SCONTO – COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020”;**
- **“7715” denominato “SCONTO – BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 – art. 121 DL n. 34/2020”;**
- **“7716” denominato “SCONTO – RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a), b) e d), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020”;**
- **“7717” denominato “SCONTO – ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020”.**

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione *“Erario”*, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna *“importi a credito compensati”*, ovvero, nei casi in cui il contribuente

debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna *"importi a debito versati"*.

I crediti cedibili o utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, inviate all'Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini stabiliti dai provvedimenti emanati in attuazione del medesimo articolo 121 (da ultimo, il [provvedimento del 3 febbraio 2022](#)).

Affinché i crediti possano essere utilizzati in compensazione, oppure ulteriormente ceduti secondo le disposizioni vigenti, è necessario che il fornitore o il cessionario confermino l'esercizio dell'opzione, utilizzando le funzionalità della *"Piattaforma cessione crediti"* disponibile nell'area riservata del sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate; **nella suddetta piattaforma le varie tipologie di crediti sono identificate dai codici tributo istituiti con la presente risoluzione.**

Attraverso la medesima Piattaforma, in alternativa all'utilizzo in compensazione tramite modello F24, i fornitori e i cessionari possono cedere i crediti ad altri soggetti, secondo le disposizioni vigenti; i successivi cessionari utilizzano i crediti in compensazione secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l'accettazione della cessione da comunicare tramite la Piattaforma stessa.

In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, l'Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l'ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l'importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha

trasmissione il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

In proposito, si evidenzia che nel campo *"anno di riferimento"* del modello F24 deve essere indicato **l'anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito**, nel formato "AAAA".

Ad esempio, per le spese sostenute nel 2021, in caso di utilizzo in compensazione della prima quota del credito, nel modello F24 dovrà essere indicato l'anno di riferimento "2022"; per l'utilizzo in compensazione della seconda quota dovrà essere indicato l'anno di riferimento "2023" e così via.

I codici tributo istituiti con la presente risoluzione sono utilizzati per identificare i **crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto comunicate all'Agenzia delle Entrate a decorrere dal 17 febbraio 2022**.

I codici tributo istituiti con la [risoluzione n. 83/E del 28 dicembre 2020](#) restano utilizzabili per identificare i crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate fino al 16 febbraio 2022.